

# Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

## Modifica del 6 ottobre 2000

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 2000<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>2</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

### *Ingresso*

visto l'articolo 34<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>3</sup>,

...

*Art. 4a*                      Scelta dell'assicuratore per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

Sono assicurate presso lo stesso assicuratore:

- a. la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell'attività lucrativa esercitata in Svizzera e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea;
- b. la persona residente in uno Stato membro della Comunità europea e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una rendita svizzera e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea che sono tenuti ad assicurarsi;
- c. la persona residente in uno Stato membro della Comunità europea e tenuta ad assicurarsi poiché percepisce una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i suoi familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea che sono tenuti ad assicurarsi.

<sup>1</sup> FF 2000 3537

<sup>2</sup> RS 832.10

<sup>3</sup> Questa disposizione corrisponde all'articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

*Art. 6a* Controllo dell'affiliazione e assegnazione a un assicuratore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

<sup>1</sup> I Cantoni informano circa l'obbligo di assicurazione:

- a. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e sono tenute ad assicurarsi in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera;
- b. le persone che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e sono tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione;
- c. le persone tenute ad assicurarsi poiché percepiscono una rendita svizzera e che trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera in uno Stato membro della Comunità europea.

<sup>2</sup> L'informazione secondo il capoverso 1 vale automaticamente per i familiari residenti in uno Stato membro della Comunità europea.

<sup>3</sup> L'autorità designata dal Cantone assegna a un assicuratore le persone che non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione. Decide inoltre delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione. È fatto salvo l'articolo 18 capoversi <sup>2bis</sup> e <sup>2ter</sup>.

<sup>4</sup> Gli assicuratori comunicano all'autorità cantonale competente i dati necessari per il controllo dell'osservanza dell'obbligo di assicurazione.

*Art. 18 cpv. 2<sup>bis</sup>, 2<sup>sexies</sup> e 5<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> L'Istituzione comune decide delle domande di esenzione dall'obbligo di assicurazione di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea.

<sup>2ter</sup> Essa assegna a un assicuratore i beneficiari di rendite e i loro familiari che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e non hanno assolto tempestivamente l'obbligo di assicurazione.

<sup>2quater</sup> Essa assiste i Cantoni nell'applicazione della riduzione dei premi a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, conformemente all'articolo 65a.

<sup>2quinquies</sup> Essa effettua la riduzione dei premi conformemente all'articolo 66a.

<sup>2sexies</sup> Essa può assumere dai Cantoni ulteriori compiti d'esecuzione contro indennità.

<sup>5bis</sup> La Confederazione assume il finanziamento dei compiti di cui ai capoversi <sup>2bis</sup>–<sup>2quinquies</sup>.

*Art. 61a* Riscossione dei premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

I premi dei familiari di una persona assicurata in virtù di un'attività lucrativa esercitata in Svizzera o perché percepisce una rendita svizzera o una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione sono riscossi presso questa persona.

*Art. 65a* Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

I Cantoni accordano riduzioni dei premi ai seguenti assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea:

- a. ai frontalieri e ai loro familiari;
- b. ai familiari dei dimoranti temporanei, dei dimoranti annuali e dei domiciliati;
- c. ai beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e ai loro familiari.

*Art. 66 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> La Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l'articolo 65a lettera a.

*Art. 66a* Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea

<sup>1</sup> La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea e beneficiano di una rendita svizzera; la riduzione è accordata anche ai loro familiari assicurati in Svizzera.

<sup>2</sup> La Confederazione assume il finanziamento dei sussidi per la riduzione dei premi agli assicurati di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura.

*Art. 90a* Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero

Le decisioni dell'Istituzione comune prese conformemente all'articolo 18 capoversi 2<sup>bis</sup>, 2<sup>ter</sup> e 2<sup>quinquies</sup> possono essere oggetto di ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso in materia d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

per le persone residenti all'estero; le decisioni di quest'ultima possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

## II

### *Disposizione transitoria*

I Cantoni possono, se del caso, emanare provvisoriamente per via d'ordinanza le disposizioni necessarie per l'esecuzione dell'articolo 65a.

## III

### *Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge federale sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

### *Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2001.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2196

<sup>4</sup> FF 2000 4459